

DAL 1° GENNAIO OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE PREASSUNTIVA DI 16 ORE

Il nuovo CCNL (allegato 21 - art. 91) prevede un nuovo servizio a sostegno dello sviluppo professionale e a tutela della sicurezza, consistente nel formare ogni operaio, prima dell'assunzione e del suo accesso al cantiere.

La formazione dovrà essere erogata obbligatoriamente dal 1° gennaio 2009, avrà una durata di 16 ore e si terrà presso la Scuola Edile, **senza alcun onere economico per il datore di lavoro**, nel caso in cui il lavoratore sia alla sua prima esperienza in edilizia.

Il contratto prevede che l'impresa comunichi le assunzioni **con almeno tre giorni di anticipo agli uffici della Cassa Edile**, la quale trasmetterà tale comunicazione sia alla Scuola Edile che al Formedil. **Per facilitare gli adempimenti di impresa, nella sezione *modulistica* del nostro sito si trova il fac-simile della comunicazione.**

Nei casi di apprendistato le 16 ore sono ricomprese nelle 24 ore di formazione previste dall'art. 92 del CCNL, purché siano effettuate presso la Scuola Edile.

Nelle 16 ore è compresa la formazione in materia di sicurezza collegata al primo ingresso nel settore, adempiendo in tal modo a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza, relativamente all'attestazione che il lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia (D. Lgs 81/08 art. 37).

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio pratico della Scuola e verranno impartiti insegnamenti riguardanti le mansioni di base che normalmente vengono assegnate ad un neoassunto nel primo periodo di lavoro. La Scuola Edile certificherà la frequenza ai corsi, che consentirà alle imprese di dimostrare di aver adempiuto al nuovo obbligo contrattuale.

Gli uffici della Scuola Edile sono a disposizione per iscrizioni, chiarimenti, indicazione del calendario corsi e assistenza sulla nuova procedura. (tel. 070/53710; fax 070/537/10235; e-mail esiea@esiea.it)